

DI FERMO SEGRETERIA	
- 3 APR 2020	
Prot. 656	L. CANCELLIERE

TRIBUNALE DI FERMO

**PROTOCOLLO D'INTESA PER I PROCEDIMENTI DI NATURA CONSENSUALE IN MATERIA  
DI DIRITTO DI FAMIGLIA NELLA PRESENTE FASE DI EMERGENZA COVID-19**

Il Presidente del Tribunale di Fermo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo

Considerate le finalità generali dei provvedimenti normativi adottati, diretti a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari;

- Rilevata l'opportunità di procedere a protocollo di intesa in relazione ai procedimenti di famiglia di natura consensuale, per le seguenti ragioni:
  - a) Storicamente, l'udienza presidenziale è stata concepita in funzione della salvaguardia del matrimonio – non a caso, infatti, prima della riforma ex L. 14.05.2005 n. 80 l'art. 708 c.p.c. recitava " Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli"- mentre la formulazione attuale prevede un mero "tentativo" di conciliazione, sostanzialmente rovesciando l'ottica nel senso di attribuire la prevalenza della volontà delle parti rispetto al ruolo svolto dal Presidente al fine della prosecuzione della vita matrimoniale;
  - b) Le numerose e significative modifiche normative introdotte negli anni recenti in materia di diritto di famiglia hanno recepito detta visione diversa, vale a dire che in numerose fattispecie a domanda congiunta, vuoi dei coniugi, vuoi di genitori di prole non coniugati, nel caso di crisi della famiglia, non è richiesta la comparizione personale delle parti: basti citare in tal senso la mancata previsione di quest'ultima nei ricorsi congiunti ex art. 337 quinquies c.c., nonché parimenti, l'intera normativa in materia di cosiddetta negoziazione assistita ex L. 162/2014;
  - c) Nella presente situazione emergenziale di contenimento della epidemia da COVID-19 devono preservarsi due diritti costituzionali fondamentali, vale a dire da un lato le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall'altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost), come tale intendendosi la formazione naturale laddove i membri della stessa debbono armoniosamente convincere evitandosi ogni forma di costrizione ed in genere di degenerazione dei rapporti, massimamente per il superiore interesse della prole;
  - d) Nell'ottica di una corretta tutela di detti due diritti fondamentali, e solo limitatamente alla durata dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 (laddove il diritto alla salute prevale certamente su tutti gli altri), possa ritenersi che nelle ipotesi di domanda congiunta delle parti volta ad ottenere un provvedimento sulle condizioni afferenti la separazione personali, lo scioglimento del matrimonio, ovvero le condizioni afferenti lo scioglimento del matrimonio ovvero le condizioni afferenti figli di coppia non coniugata, la comparizione delle parti non sia elemento indefettibile allorché le parti non siano assistite dal difensore.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. È consentito il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c.;

2. Il presidente o il giudice delegato provvederanno a fissare una data di udienza cosiddetta virtuale che verrà comunicata ai difensori;
3. Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c., qualora le parti siano assistite da difensore, posto che la cosiddetta udienza da remoto non è ipotizzabile dal momento che le parti dovrebbero recarsi dal difensore (o dai difensori) così vanificando il cosiddetto distanziamento sociale imposto dalla normativa vigente, **i difensori potranno trasmettere al Presidente o al Giudice Designato, depositando telematicamente nel fascicolo telematico , una dichiarazione sottoscritta dalle parti** (e loro trasmessa anche via posta ordinaria o via mail in quest'ultimo caso scannerizzata) **nella quale le stesse manifesteranno la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso presentato, ribadendo altresì la volontà di non volersi riconciliare. A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi).**
4. Le parti sono invitate a inviare la dichiarazione predetta per conoscenza anche alla mail ordinaria del Presidente (bruno.castagnoli@giustizia.it ) o del Giudice designato.
5. Il presente provvedimento ha validità per tutte quelle udienze fissate dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, nel senso che ci si potrà avvalere di tale facoltà anche per le udienze ricomprese in tale periodo che sono state differite ad altra data o che saranno differite ad altra data.
6. Il difensore potrà chiedere la immediata trattazione con le modalità riportate al punto n. 3


Fermo 3 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale di Fermo  
Dott. Bruno Castagnoli



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo  
Dott. Raffaele Iannella

Il Presidente dell'ordine degli Avvocati di Fermo  
Avv. Stefano Chiodini



**ALLEGATO A PROTOCOLLO SULLE PRIME UDIENZE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE.**

(L'Avvocato/Gli avvocati delle parti devono depositare nel fascicolo telematico del relativo procedimento la dichiarazione che segue come "Atto Non Codificato/Atto Generico" qualificando (qualora il programma lo consenta) l'invio come "URGENTE" -quindi mettendo il flag nell'apposita casella. L'atto deve essere depositato telematicamente almeno tre giorni prima la data dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente o comunque della data all'uopo indicata. L'Avvocato si onera altresì di trasmettere (entro il termine di cui sopra) via pec alla controparte la presente dichiarazione depositata telematicamente unitamente alla pec di consegna e di prima accettazione da parte del sistema telematico.

**FAC SIMILE DICHIARAZIONE**

**(da compilare a cura della parte)**

**OGGETTO: .....//..... TRIBUNALE DI FERMO –PROCEDIMENTO RG N..../... - UDIENZA DEL.....  
PRESIDENTE...**

Il sottoscritto, ....., nato a....., residente a....., cod. fiscale....., parte nel procedimento in epigrafe indicato, con la presente,

Conferma

di chiedere la separazione legale nei confronti di.....

DICHIARA

che non intende riconciliarsi e di rinunciare alla partecipazione all'udienza

Conferma

quanto esposto nel ricorso depositato telematicamente in data..... e l'accettazione delle condizioni in esso formalizzate,

CHIEDE

che venga omologata la separazione alle stesse condizioni.

Rimossa ogni azione e/o eccezione.

Fermo, li.....

.....

**ALLEGATO A PROTOCOLLO SULLE PRIME UDIENZE DI DIVORZIO CONGIUNTO.**

(L'Avvocato/Gli avvocati delle parti devono depositare nel fascicolo telematico del relativo procedimento la dichiarazione che segue come "Atto Non Codificato/Atto Generico" qualificando (qualora il programma lo consenta) l'invio come "URGENTE" -quindi mettendo il flag nell'apposita casella. L'atto deve essere depositato telematicamente almeno tre giorni prima la data dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente o comunque della data all'uopo indicata. L'Avvocato si onera altresì di trasmettere (entro il termine di cui sopra) via pec alla controparte la presente dichiarazione depositata telematicamente unitamente alla pec di consegna e di prima accettazione da parte del sistema telematico.

**FAC SIMILE DICHIARAZIONE**

**(da compilare a cura della parte)**

**OGGETTO: .....//..... TRIBUNALE DI FERMO –PROCEDIMENTO RG N..../... - UDIENZA DEL.....  
PRESIDENTE...**

Il sottoscritto, ....., nato a....., residente a....., cod. fiscale....., parte nel procedimento in epigrafe indicato, con la presente,

Conferma

- la mancata riconciliazione tra i coniugi ed il venire meno definitivamente della comunione materiale e spirituale fra gli stessi;
- la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione degli effetti civili /scioglimento del matrimonio ex art. 3 l n. 898/70 e successive modifiche.
- Di rinunciare alla comparizione in udienza e nel contempo di confermare quanto esposto nel ricorso depositato telematicamente in data..... e l'accettazione delle condizioni in esso formalizzate chiedendo altresì che vengano integralmente recepite nell'emananda sentenza.

Rimossa ogni azione e/o eccezione.

Fermo, li.....

.....